COMUNE DI BRAONE

(Provincia di Brescia)

PARTE I: LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. **Relazione illustrativa**

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		07.12.2016 Ipotesi
Periodo temporale di vigenza		Anno 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente Avv. Carmen Modafferi – Segretario Comunale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU: Amerio Cocchi Firmatarie del contratto: Amerio Cocchi - RSU CISL-FP Mauro Scaroni – FP CGIL Giorgio Cotti Cometti
Soggetti destina	ıtari	Personale non dirigente
Materie tratt integrativo (des	ate dal contratto crizione sintetica)	La quantificazione e la ripartizione/Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016.
azione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? SI, in data 23.12.2016
ale Ila contratt	dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	l'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 Ma l'Amministrazione l'ha comunque adottato con deliberazione di G.C. n. 21 del 03.04.2013, confermata dalla Deliberazione G.C. n.56 del 09.12.2015, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2016 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/12/2016 È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Eventuali osservazioni ======			

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

Premessa

- 1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali". richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
- a) all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
- b) all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
- miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
- c) all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
- 2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 p.1 CCNL 22.1.2004).

Art. 2

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente non dirigente del Comune di Braone e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

- 2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.
- 3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
- 4. Il presente contratto ha validità per l' anno 2016.
- 5. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 3

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

- 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
- a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
- c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
- 2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
- 3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Le parti danno atto che:

"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello

negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile

2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Titolo II – Disposizioni generali Il sistema delle relazioni sindacali

Art. 5

Relazioni Sindacali

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- 2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all'art.10, comma 2 del CCNL dell'1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
 - Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione
- 3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
 - Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l'incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.

- 4. Nei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL dell' 1.4.1999 lett. d)-e)-f)-m) saranno riportati gli eventuali i pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non sia stata raggiunta alcuna intesa.
- 5. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.

Norme di comportamento e clausole di raffreddamento

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di **correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti** ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2. I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall'organo deputato all'adozione dell'atto.
- **3.** Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione del contratto, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione

1. Sono oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999, coordinate con quanto stabilito dall'art. 40 del d. lgs 165/2001. Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma.

Art. 8

Informazione

- 1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
- 2. L'informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione e consultazione.
- 3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:

- a. linee di organizzazione dei servizi;
- b. innovazione tecnologica degli stessi;
- c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
 - 4. 4. Relativamente alla RSU l'informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all'Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell'informazione necessaria agli altri componenti della RSU.
 - 5. Relativamente alle OO.SS. titolari l'informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Consultazione

1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall'art. 6 dello stesso decreto e secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90.

Titolo III Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali

Art. 10

Diritto di assemblea

- 1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
- 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall'art. 10 del citato CCNQ.
- 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
- 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.

- 5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
- 6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.
- 7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai **servizi minimi indispensabil**i nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.

Diritto di affissione

- 1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
- 2. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale **tramite e-mail.**
- 3. Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all'Amministrazione sono effettuate tramite fax o a mezzo di posta elettronica certificata e successivamente protocollate.

Art. 11 bis - Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria

Il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale per gli anni 2016-2017.

La disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell'ambito della categoria prevede che:

• la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive

previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 alla B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 alla D6;
- il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
- con l'art. 34, comma 5, del CCNL 22.01.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
- la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 per ogni categoria del personale e in particolare:
 - per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell'ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
 - per il passaggi dalla 2[^] posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
 - per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
 - diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
 - iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

La disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente e che le relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali attesi, diverse per ogni categoria e per le posizioni organizzative, già considerano i criteri di cui al comma precedente.

Le progressioni orizzontali, possono essere attribuite solo nel caso in cui, non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile del fondo per il salario accessorio, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (nel caso di ente con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario. Nel caso di ente privo di dirigenza le risorse per il pagamento delle Posizioni Organizzative vengono reperite da Bilancio dell'ente e non rientrano quindi nel computo sopraindicato.

Nel caso di lavoratori provenienti per mobilità dalla Province, in quanto dichiarati soprannumerari si applica l'art. 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, ai sensi del quale "il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

• ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione nella posizione economica immediatamente precedente. Il criterio di trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto;

- la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione dei comportamenti professionali;
- per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attributi nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, oppure di mancanza delle schede di valutazione, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza.

Le progressioni orizzontali devono offrire la possibilità di progressione, ogni anno, ad un numero di dipendenti pari ad 1/3 di quelli complessivamente in servizio, arrotondato per eccesso, nella categoria di appartenenza a salvaguardia dei principi di imparzialità e pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui i dipendenti aventi i requisiti per partecipare alla selezione risultino nell'anno in numero inferiore alla percentuale convenuta, nell'anno successivo si andrà a compensare il minor numero di progressioni attribuite nell'anno precedente.

L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 400/500 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato triennio.

A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età, e infine al più anziano in termini di servizio.

Le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 12

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di **igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti**, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
- 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
- 3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
- 4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l''Amministrazione assegna **risorse finanziarie congrue** per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
- 5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 6. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavorocorrelato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 13

- 1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
- 2. A tal fine l'Ente, per l'anno 2016, destina congrue risorse nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio.
- 3. L'Ente, nell'arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, anche attraverso l'utilizzo di professionalità interne, o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
- corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;
- corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
- corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
- 4. La formazione e l'aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
- favorire la diffusione della cultura informatica e dell'utilizzo di strumenti informatici;
- favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell'attività svolta;
- favorire l'analisi delle attività, delle procedure e dell'organizzazione;
- favorire lo sviluppo di **profili di managerialità capace di progettare le attività**, di **valutare** comparativamente i risultati di gestione ed in grado di **analizzare** i costi ed i rendimenti;
- favorire la formazione del personale a diretto contatto con gli utenti e di quello da adibire all'ufficio per le relazioni con il pubblico;
- favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio in applicazione della normativa vigente e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dal D.Lgs 81/2006, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione se istituito;
- favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall'altro a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;
- favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.

- 5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
- 6. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi, può chiedere all'Ente che gli vengano **riconosciuti**, per l'eventuale applicazione di altri istituti contrattuali, corsi di formazione ed aggiornamento **cui ha partecipato**, con **oneri a proprio carico**, **fuori orario di lavoro**, purché sia stato rilasciato un attestato finale validamente riconosciuto.

Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti

- 1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative come l'Unione dei Comuni o in conseguenza di esternalizzazione di pubblici servizi, l'Amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti come previsto dal vigente CCNL.
- 2. In ogni caso, almeno una volta l'anno, viene svolto un incontro per valutare l'insieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni d'intervento.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2016 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 4

Utilizzo del fondo

Le parti, avendo il CCNL del 31.7.2009 confermato il CCNL del 22.1.2004 che apportava modificazioni ed integrazioni alla disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999, convengono che la ripartizione del totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni

precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa negli anni precedenti ed integralmente confermata, risulta per l'anno 2016 così suddiviso tra i diversi istituti:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE artt. 33, 34, 35, 36, 37, 41 del CCNL 2002/2005

Finalità del compenso	Risorse assegnate	
Compenso per attività disagiate Art.	€ 0,00	
17, comma 2, lett. e)		
Indennità di turno Art. 17, comma 2,	€ 0,00	
lett. d		
Indennità di rischio Art. 17, comma 2,	€ 360,00	
lett. d		
Indennità di reperibilità Art. 17,	€ 676,00	
comma 2, lett. d	0,0,00	
Indennità di maneggio valori Art. 17,	€ 750,00	
comma 2, lett. d	€ 750,00	
Indennità per orario ordinario estivo,		
notturno ed	6.0.00	
estivo-notturno Art. 17, comma 2, lett.	€ 0,00	
d		
Compenso per specifiche	61 540 27	
responsabilità Art. 17, comma 2, lett. f)	€ 1.549,37	
Compenso per particolari	€ 600,00	
responsabilità Art. 17, comma 2, lett. i)		
Indennità di direzione o di staff (ex 8^		
q.f.) per il personale non titolare di	€ 0,00	
posizione organizzativa		
Retribuzione di posizione e di	C 0 00	
risultato Art. 17, comma 2, lett. c)	€ 0,00	
Risorse che specifiche disposizioni di		
legge destinano all'incentivazione	$\mathcal{L} \cap \mathcal{L}$	
della prestazione e del risultato Art.	€ 0,00	
17, comma 2, lett. g)		
Risorse destinate ai messi notificatori	€ 0,00	

Incentivazione della produttività miglioramento dei servizi	€ 6.846,52
TOTALE	€ 10.781,89

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 5

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono quantificate in € 6.846,52.

ALTRE DESTINAZIONI: === nessuna ===

C) effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/04/2013, confermata dalla Deliberazione G.C. n.56 del 09.12.2015, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2016 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/12/2016, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in data 04.07.2012.

- E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
- il Contratto Integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2016 per effetto della non reiterazione dei vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Ai sensi degli artt. 18 ss. del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stata recepita in data 04.07.2012 la disciplina di principio prevista nel titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, è previsto il CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

1. Il ciclo di gestione della performance di cui all'Articolo 3 del D.lgs. 150/2009 prevede:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
- 2. Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma dell'Articolo 5 del D.Lgs. 150/2009, attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) o il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) o altro atto specifico, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma triennale delle Opere Pubbliche;
 - b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità:
 - Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti con particolare attenzione alle fonti di finanziamento;
 - Piano esecutivo di gestione (Peg) o Piano degli Obiettivi (PDO) o altro atto specifico: assegnazione delle risorse alle aree, ai settori e agli uffici per la piena operatività gestionale;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici:
 - 30 settembre di ciascun anno: nell'ambito della deliberazione che verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
 - 30 novembre di ciascun anno: nell'ambito della deliberazione di assestamento generale al bilancio dell'esercizio in corso;
 - d) misurazione della performance:
 - organizzativa e individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente definito dal nucleo di valutazione e approvato dalla Giunta Comunale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro e dai principi, tempi, modalità e fasi del sistema di valutazione di cui al presente regolamento;
 - f) rendicontazione: l'attività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo. In tale sede viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La fase del rendiconto e la relativa relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito internet dell'ente, fatte salve diverse e più specifiche attività informativa di volta in volta stabilite.
- 3. Il piano delle performance è adottato dopo l'approvazione del Bilancio.
- 4. In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i dipendenti.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE UTILIZZATI:

L'amministrazione, partendo dalle Linee di mandato e dalla DUP per il triennio 2016/2018 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2016) ha progettato il Piano delle Performance in coerenza con i contenuti del ciclo della <u>programmazione</u> di bilancio approvandolo con deliberazione 21 del 03/04/2013, confermata dalla Deliberazione G.C. n.56 del 09.12.2015, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2016 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/12/2016,.

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto: Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato ========

PARTE II: LA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016. Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stato costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 23/11/2016 per un totale di Euro 17.762,61, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 10.573,61
Risorse variabili	€ 6.610,23
Residui straordinario	€ 1.078,77
Totale	€ 17.762,61

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 10.573,61 e sono così determinate:

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003	8.258,02
(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
1,1% del monte salari 1999 (art. 4, c. 1 e 2, CCNL 5/10/2001)	571,32
0,62% del monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/1/2004)	551,93
0,50% del monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/1/2004)	445,11
0,50% del monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 09/5/2006)	367,82
0,60% del monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/4/2008)	379,41
TOTALE	€ 2.315,59

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati	
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	
Intregrazioni per incremento dotazione	
organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	
Rideterminazione posizioni economiche a	
seguito incrementi stipendiali (dichiarazione	
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07	

e n. 1 CCNL 08-09)	
Incremento per personale trasferito nell'Ente	
locale a seguito di processi di decentramento	
e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma	
1, lett. l), CCNL 1/04/1999)	
Incrementi per riduzione stabile del fondo	
lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL	
1/04/1999)	
Risparmi di spesa derivanti dal	
riassorbimento di trattamenti economici non	
previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma	
3, D.Lgs. 165/2001)	
TOTALE	0

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2015 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 7.109,28 e sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma	
1, lett. d), CCNL 1/04/1999)	
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	4.800,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	596,72
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	713,51
Somme non spese derivanti da straordinario	1.078,77
TOTALE	7.189,00

Note esplicative:

Con particolare riferimento alle risorse variabili di cui all'art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999, esse si riferiscono all'attivazione della gestione associata dei servizi conferiti all'Unione dei Comuni. La costituzione di Uffici Unici in capo all'Unione per la gestione dei Servizi conferiti comportano un aumento delle prestazioni di lavoro per i dipendenti dell'Ente ma, al tempo stesso, un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che si traduce ineludibilmente in un beneficio per l'Ente, che realizza economie in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, nonché in un beneficio per l'utenza. La tangibilità del miglioramento quali-quantitativo del servizio è concretamente verificabile e percepibile nella stessa creazione di servizi nuovi e nell'arricchimento di quelli già esistenti. I risultati ottenuti sono oggetto di specifica misurazione a consuntivo dei miglioramenti oggetto di valutazione nel Piano della Performance approvato dall'Ente.

Lo svolgimento di tali nuove attività comporta un maggior impegno dei dipendenti e una maggiore disponibilità ad assumersi impegni particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi. Al tempo stesso questi ultimi avranno una durata limitata nel tempo e non saranno ripetibili con le medesime caratteristiche.

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa: nessuna

- Riduzioni del fondo per la parte variabile: nessuna
- Riduzioni del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010: nessuna Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010:
- 1. il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2010 (non più in vigore);
- 2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per il rispetto dei predetti vincoli, a carico del fondo per l'anno 2016, non sono previste riduzioni.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 10.573,61
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 7.189,00
Totale	€ 17.762,61

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL	1.487,88
22/01/2004)	
Progressioni orizzontali storiche (art. 17.	5.942,84
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica	0
e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7,	
CCNL 1/04/1999)	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,	0
CCNL 14/09/2000)	
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	0
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative -	0
in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL	
1/04/1999)	
Totale	6.980,72

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	1.786,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	0
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	1.549,37
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	600,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	0
Compensi produttivita' individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	6.846,52
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	0
Totale	10.781,89

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione	6.980,72
integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal	
Contratto Integrativo (totale della sezione I)	
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto	10.781,89
Integrativo (totale della sezione II)	
Totale delle eventuali destinazioni ancora da	0
regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI	17.762,61
DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A	
CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per	
definizione, con il totale esposto nella Sezione	
IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 6.980,72(destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 10.781,89.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con di G.C. n. 21 del 03.04.2013, confermata dalla Deliberazione G.C. n.56 del 09.12.2015, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2016 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/12/2016, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2016 per effetto della non reiterazione dei vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2015	Differenza	Fondo Anno 2010
RISORSE FISSE CO	N CARATTER	E DI CERTEZZ	ZA E STABIL	ITA
	Risorse st	oriche		
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 12 22/01/2004)	8.258,02	8.303,87	-45,85	Non necessario indicare in quanto non più sottoposto a vincolo
	Incrementi co	ntrattuali		
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	2.315,59	2.315,59	0	
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	0	0	0	0
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	0	0	0	0
Altri incremen	ti con caratte	re di certezza	e stabilità	
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	0	0	0	0
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	0	0	0	0
Incremento per personale	0	0	0	0

trasferito nell'Ente locale a				
seguito di processi di				
decentramento e/o				
trasferimento				
di funzioni (art. 15, comma 1,				
lett.				
I), CCNL 1/04/1999)				
Incrementi per riduzione stabile	0	0	0	0
del fondo lavoro straordinario				
(art. 14, comma 3, CCNL				
1/04/1999)				
Totale risorse fi	sse con carat	tere di certez:	za e stabilità	
TOTALE	10.573,61	10.619,46	-45,85	0
	RISORSE VA			
Poste variabili sottopo				
Somme derivanti attuazione art.	0	0	0	- 0
43 L.447/97				
(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL				
1/04/1999) (tranne per i casi in				
cui l'attività di sponsorizzazione				
non risulti ordinariamente resa				
dalle Amministrazioni e nel caso				
di nuove convenzioni)				
Risorse previste da disposizioni di	0	0	0	0
legge per incentivi (art. 15,				
comma 1, lett. k), CCNL				•
1/04/1999) - recupero evasione				
lci art. 59, comma 1, lett. p) del				
D.Lgs. n. 446/1997 e altri (tranne		TI I		
gli incentivi per progettazione				
interna, avvocatura, entrate				
conto terzi o utenza, economie				
da piani razionalizzazione)				
Risorse derivanti da rimborsi	0	0	0	0
spese notificazioni degli atti				
dell'Amministrazione finanziaria				
(art. 54 CCNL 14/09/2000)				
Incremento per gli effetti non	4.800,00	4.800,00	0	
correlati ad un incremento	1.000,00	1.000,00		
stabile delle dotazioni organiche				
(art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)				
1,2 % monte salari anno 1997:	596,72	596,72	0	
incremento max. contrattabile	370,72	370,72		
(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	0	0	0	
1,5 % monte salari anno 2007:	0	0	0	0
CCNL 31/7/2009 art. 4, comma 2,				
lett. b)				100/0010
Poste variabili non so		rt. 9, comma	2-bis, della I	. 122/2010
Somme derivanti attuazione art.	0	0	0	
43 L.447/97				
(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL				
1/04/1999) - per i casi in cui				

l'attività di sponsorizzazione non				
risulti ordinariamente resa dalle				
Amministrazioni e nel caso di				
nuove convenzioni				
Risorse previste da disposizioni di	0	0	0	0
legge per incentivi				
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL				
1/04/1999) - incentivi per				
progettazione interna,				
avvocatura,				
entrate conto terzi o utenza,				
economie da piani di				
razionalizzazione				
Economie anni precedenti	713,51	1.712,56	-999,05	
(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)				
Eventuali risparmi derivanti	1.078,77	0	+1.078,77	0
disciplina straordinari				
(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL				
1/04/1999)				
	Totale risorse	variabili		
TOTALE	7.189,00	7.109,28	+79,72	
DE	CURTAZIONI	DEL FONDO		
Decurtazione per rispetto limite	0	0	0	0
2010 (art. 9, comma 2-bis, prima				
parte, L. 122/2010)				
Decurtazione per riduzione	0	0	0	0
proporzionale personale in				
servizio (art. 9, comma 2-bis,				
seconda parte, L. 122/2010)				
Altre decurtazioni fondo	0	0	0	0
(specificare)				
	Totale decurtazio	ni del fondo		
TOTALE	0	0	0	0
RISORSE DEL FO	NDO SOTTOP	OSTE A CER	TIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di	10.573,61	10.619,46	-45,85	
certezza e stabilità				
	7.189,00	7.109,28	+79,72	
Risorse variabili				0
Decurtazioni	0	0	0	0
	e Fondo sotto 17.762,61	poste a certif	icazione	

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo Anno 2015	Fondo Anno 2014	Differenza	Fondo Anno 2010
DESTINAZIONI NON			NTRATTAZI	ONE
	INTEGRA	TIVA		
Indennità di comparto (art. 33	1.487,88	1.487,88	0	

CCNL 22/01/2004)				
	5.492,84	4.369,23	+1.123,61	
Progressioni orizzontali storiche	3.492,04	4.309,23	+1.125,01	
(art. 17. comma 2, lett. b) CCNL				
1/04/1999)				
Riclassificazione personale	0	0	0	0
dell'ex				
prima e seconda qualifica e				
dell'area vigilanza ai sensi del				
CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL				
1/04/1999)				
Indennità personale educativo	0	0	0	0
asili nido (art. 31, comma 7,				
CCNL				
14/09/2000)				
Indennità personale scolastico	0	0	0	0
(art. 6 CCNL 5/10/2001)				
Retribuzione di posizione e	0	0	0	0
risultato posizioni organizzative -				
in enti con dirigenti (art. 17,				
comma 2, lett. c), CCNL				
1/04/1999)				
Totale destinazioni non	n regolate in s	ede di contra	ttazione inte	- orativa
TOTALE	6.980,72	5.857,11	+1.123,61	graciva
DESTINAZIONI REGOLA				GRATIVA
Indennità di turno, rischio,	1.786,00	1.786,00	0	
reperibilità, maneggio valori, ecc.				
(art. 17, comma 2, lett. d) CCNL				
1/04/1999)			e e	
Indennità di disagio (art. 17,	0	0	0	0
comma 2, lett. e) CCNL				
1/04/1999)				
Indennità particolari	1.549,37	1.549,37	0	
responsabilità cat. B, C, D (art.	1.515,57	1.5 15,57		
17, comma 2, lett. f), CCNL				
01/04/1999)	600,00	600,00	0	
Indennità particolari	600,00	000,00	0	
responsabilità uff. anagrafe,				
stato civile, ecc. (art. 17,comma				
2, lett. i), CCNL 01/04/2000)				
Indennità responsabilità	0	0	0	0
personale vigilanza - Enti senza				
cat. D (art. 29, comma 8, CCNL				
14/09/2000)				
Compensi produttivita'	6.846,52	7.936,26	-1.089,74	
	0.040,32	1.830,20	-1.009,74	
individuale e collettiva (art. 17,				
comma 2, lett. a), CCNL				
1/04/1999)		2		_
Incentivi previsti da disposizioni	0	0	0	0
di legge (art. 17, comma 2, lett.				
g), CCNL 1/04/1999)				

Totale destinazioni re	golate in sed	e di contratta	zione integr	ativa
TOTALE	10.781,89	11.871,63	-1.089,74	
(eventuali	DESTINAZIO	ONI DA REGO	LARE	
Risorse ancora da contrattare	0	0	0	0
Accantonamento per alte	0	0	0	0
professionalità (art. 37, comma				
7,				
CCNL 22/01/2004)				
Totale (eventu	iali) destinazi	oni ancora da	regolare	
TOTALE	0	0	0	0
DESTINAZIONI DEL	FONDO SOTT	OPOSTE A CI	ERTIFICAZIO	ONE
Destinazioni non regolate in sede	6980,72	5.857,11	+1.123,61	
di contrattazione integrativa		3.037,11	1.125,01	
Destinazioni regolate in sede di	10.781,89	11.871,63	-1089,74	
contrattazione integrativa		11.071,03	-1000,74	
(eventuali) destinazioni ancora	0	0	0	0
da regolare				
Totale destinazi	ioni Fondo so	ttoposte a cer	rtificazione	
TOTALE	17.762,61	17.728,74	+33,87	

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa: intervento codice bilancio 1.02-1.10 FPV del Bilancio di previsione 2016.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del Fondo" destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999): € 1792.28.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura all'intervento codice bilancio 1.02-1.10 FPV del Bilancio 2016.

Il Responsabile del Servizio Avv. Carmen Modafferi

Come Modeller